

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti Ordinanza sui rifiuti, OPSR

del

Avamprogetto del 14 marzo 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti è modificata come segue:

Art. 3 lett. a

- a. rifiuti urbani:
- 1. i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,
- i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- 3. i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative;

Art. 3 lett. h Abrogata

1 RS 814.600

Art. 6 cpv. 1 lett. b

- ¹ A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:
 - gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 13 cpv. 2 lett. B

- ² I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:
 - i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.

Art. 19 cpv. 2 lett. c, lett. d prima frase e cpv. 3

- ² Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:
 - c. come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento;
 - d. per i lavori del genio civile, sul sito in cui si accumula il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze; ...
- ³ Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all'allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3:

Art. 27 cpv. 1 lett. e

- ¹ I detentori di impianti per i rifiuti devono:
 - e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell'allegato 1 nell'impianto, indicando l'origine, nonché i residui e le emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 29 Costruzione

- ¹ La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se vengono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell'ambiente e in particolare sulla protezione delle acque.
- ² Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica. Il deposito intermedio di rifiuti deve essere separato dai rifiuti depositati.

Art. 30, rubrica nonché cpv. 2-4

Esercizio e prestazione di garanzia

- ² Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.
- ³ L'autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.
- ⁴ Abrogato

Art. 32 cpv. 2 lett. c e d

- ² I detentori degli impianti devono fare in modo che:
 - c. i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100° C. L'autorità può autorizzare altre temperature minime e durate se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB;
 - d. i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60° C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico;

Π

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

Il presidente della Confederazione:

Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 4*² (art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

Numero 1.1 Frase introduttiva e tabella, valore limite per benzo[a]pirene

1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
 Benzo[a]pirene	 10

Numero 1.4 Il materiale di scavo e di sgombero può essere utilizzato per la fabbricazione di clinker di cemento se:

- a. i valori limite di cui al numero 1.1 non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:
- i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e
- c. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

Numero 1.5 I fanghi provenienti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero di cui al numero 1.4 possono essere utilizzati per la fabbricazione di clinker di cemento se:

- a. i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e
- b. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

Numero 1.6

Ex numero 1.4

La correzione del 3 ottobre 2017 concerne soltanto il, testo francese (RU 2017 5137).

Numero 2.1, frase introduttiva

2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

. . .

Numero 2.2, frase introduttiva

2.2 Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6 e se:

. . .